

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2009, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2008.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2008 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. A partire dal 7 gennaio 2009 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d'importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2008.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

- a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;
- b) certifichi per iscritto, per le categorie e i per i paesi interessati:
 - i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure
 - ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2009.

Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2010.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione

